

STATUTO PUBBLICA ASSISTENZA BASATI ODV

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Denominazione, sede ed emblema

1. E' costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Basati ODV" con sede in via Belvedere, 2338, Basati di Seravezza (Lucca).
2. L'emblema dell'Associazione è costituito da una stretta di mano racchiusa tra un ramo di alloro e un ramo di quercia.

Art. 2 – Principi fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi espressi dal Codice Civile e dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
2. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli assoltiati e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.
3. L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione e non prevalentemente agli associati all'organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

Art. 3 – Scopi

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate agli enti associati:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - interventi e prestazioni sanitarie;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni

o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

2. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale, nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela.

3. lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

4. pertanto l'Associazione assume il compito di:

- a. organizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- e. operare, anche attraverso l'esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della collettività in tutti i campi dell'attività;
- f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello dell'handicap e della protezione civile;
- g. prendere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici in tutti i settori delle attività;
- h. poter collaborare, se ritenuto opportuno ai fini associativi, con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 – Attività

1. Per il raggiungimento degli scopi essa può svolgere, esemplificativamente, le seguenti attività, in proprio e/o in collaborazione con altre strutture autorizzate pubbliche e/o private, secondo le normative vigenti:

- a. organizzazione e gestione del servizio di emergenza sanitaria;
- b. gestione di servizi sanitari ed ammalati e feriti per mezzo di autoambulanza;
- c. organizzazione di servizi di guardia medica ed ambulatoriali;
- d. promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- e. promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria;
- f. promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- g. organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- h. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- i. organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- j. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- k. organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- l. organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

m. promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 – Gratuità

1. L'Associazione non ha fini di lucro e fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri associati.
2. Può avvalersi di lavoro autonomo, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento, che abbiano stabilito un forte legame con la comunità locale. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di democraticità della struttura dovrà valutare la domanda e l'effettiva idoneità dell'aspirante socio, deliberandone l'ingresso nella Associazione ovvero motivando il rigetto. L'ammissione viene annotata nel registro degli associati.
2. In caso di rifiuto di iscrizione l'aspirante socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri ai sensi del successivo art. 32, comma 3.
3. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione, che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Associazione e partecipano con diritto di voto quando si riunisce l'Assemblea.
4. Sono soci volontari tutti i cittadini, di cui al precedente comma 1, di età non inferiore ad anni diciotto compiuti, che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.
5. Sono soci sostenitori coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e versano una quota associativa almeno cinque volte superiore a quella del socio ordinario.
6. Hanno pieni diritti sociali tutti i soci regolarmente iscritti negli elenchi sociali, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
7. La quota di iscrizione e la quota di partecipazione annua viene stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci ogni anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

8. La quota sociale (o il contributo associativo) è intrasmissibile, la quota non è rivalutabile.

Art. 7 – Diritti

1. I soci hanno diritto di:

- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e da futuri regolamenti associativi;
- b. eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;
- c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d. formulare proposte agli organi amministrativi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e. essere informati sull'attività associativa;
- f. tutti i soci regolarmente iscritti possono visionare tutti i documenti e i registri riguardanti l'Associazione, dopo aver compilato una richiesta scritta e motivata. Il Presidente metterà a disposizione i libri sociali entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della richiesta.

Art. 8 – Doveri

1. I doveri dei soci sono:

- a. rispettare lo statuto, i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
- b. essere in regola con la quota associativa;
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

1. Non possono essere soci volontari coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.
2. Non volendo comunque ignorare, nell'interesse generale dell'Associazione, coloro che con essa hanno rapporti di lavoro o patrimoniali, avendone tuttavia i requisiti per esserne altrimenti soci, si stabilisce che questi possano partecipare alle assemblee, prendere la parola, esprimere il loro parere sugli argomenti posti in votazione, senza peraltro poter essere conteggiati per il voto né ovviamente poter accedere ad alcuna carica sociale.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

- a. per morosità verso l'Associazione;
- b. per decadenza;
- c. per esclusione;
- d. per recesso;
- e. per morte.

2. Perde la qualità di socio per morosità il socio che, entro il termine fissato dall'Assemblea, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.

3. Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

4. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo compiuto gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

5. Perde la qualità di socio il socio che abbia comunicato di voler recedere dal rapporto associativo.
6. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
7. Contro i provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
8. I provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione. Quello di cui alla lettera a) dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento, dopo che il socio, sollecitato per scritto, non abbia provveduto tempestivamente a regolarizzare la sua posizione.

Titolo III – Entrate e Patrimonio

Art. 11 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote degli associati;
 - b. da contributi di privati;
 - c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - f. da entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e da raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.
3. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 del presente statuto.
4. I fondi dell'Associazione sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Patrimonio

- Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:
- a. da beni mobili ed immobili;
 - b. da eventuali titoli pubblici e privati;
 - c. da lasciti, legati, donazioni accettati dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. da contributi, pubblici o privati, e/o rimborsi;
 - e. da eccedenze di bilancio da reinvestire nell'anno successivo.

Titolo IV – Organi

Art. 13 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. l'Organo di controllo solo nell'ipotesi in cui vengano superati i parametri indicati dalla normativa;
 - d. il Revisore dei conti, solo se il volume delle entrate eccede i limiti stabiliti dalla normativa;
 - e. il Collegio dei Probiviri.
2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.
3. Le cariche sociali sono soggette ad accettazione e sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge.
4. Nel caso di non accettazione della carica, o di successive dimissioni, subentra il primo dei non eletti.

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione; le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 15 – Convocazione

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella bacheca esterna della sede sociale.
2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima della riunione.
3. L'Assemblea deve essere collocata nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede.
4. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

Art. 16 – Tempi e scopi della convocazione

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione sulla gestione, e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.
2. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'art. 21, punto 2, a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

5. Il Presidente ha inoltre la facoltà, nei casi previsti dalla Legge e quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio per la redazione del verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.

Art. 17 – Costituzione

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita, in prima ed in seconda costituzione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Art. 18 – Adempimenti

1. In apertura dei propri lavori l'Assemblea Costitutiva e l'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche elegge un presidente ed un segretario, parimenti elegge almeno due scrutatori per le votazioni palesi e tre scrutatori per le votazioni per scheda; nelle successive riunioni l'Assemblea è sempre presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal vicepresidente ed in assenza di questo dal consigliere più anziano di età presente, che nomina il segretario. Ove occorra gli scrutatori debbono sempre essere eletti dall'Assemblea come precedentemente previsto.
2. Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige il verbale, da trascrivere in un apposito libro.

Art. 19 – Validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
2. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito al punto 5 del presente articolo.
3. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
4. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili a sorteggio.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti; le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 20 – Intervento e Rappresentanza

1. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, non membro del Revisore dei conti o dell'Organo di controllo, né dipendente, a mezzo di delega scritta. Lo stesso socio non può essere portatore di più di due deleghe. Ogni socio ha diritto in Assemblea ad un voto.
2. Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali.
3. E' facoltà del presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 21 – Competenze

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio consuntivo chiuso al trentuno dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
 - b. approva la relazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c. determina l'importo annuale delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
 - d. approva le linee programmatiche dell'Associazione;
 - e. approva il regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche;
 - f. approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione e le loro modifiche;
 - g. nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione, determinando preventivamente il numero dei componenti, e scegliendoli fra i soci dell'Associazione;
 - h. nomina e revoca l'Organo di controllo e il Revisore dei conti, se previsti od obbligatori per legge;
 - k. delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
2. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a. sulle modifiche dello statuto sociale;
 - b. sulla variazione della sede legale;
 - c. sulla trasformazione, fusione o scissione o sullo scioglimento dell'Associazione;
 - d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art. 35.
 - e. sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

Art. 22 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione (C. d. A.) è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati dall'Assemblea, salvo il disposto del precedente art. 9, compreso il Presidente.
2. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Il C. d. A. nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea e l'accettazione dei soci eletti, elegge nel proprio seno il Presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate dal C. d. A., che le regolerà nel regolamento generale dell'Associazione trascritto su apposito registro tenuto nella sede dell'Associazione.
5. Il C. d. A. si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti: comunque il C. d. A. deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi.

6. Le riunioni del C. d. A. sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

8. Delle riunioni del C. d. A. viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 23 – Costituzione e voto

1. Le riunioni del C. d. A. sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

2. Il C. d. A. approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del vicepresidente.

4. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta ed intervento.

5. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il C. d. A. delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 24 – Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione:

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21. In particolar modo, predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci nonché la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività ed i rendiconti delle raccolte fondi, avendo cura di trasmettere tutti i documenti, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima al Revisore o all'Organo di controllo (qualora siano previsti), per poi presentarli all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;

b. esegue i deliberati dell'Assemblea;

c. stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

d. aderisce ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

e. adotta i provvedimenti di cui all'art. 10;

f. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e del regolamento;

g. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

h. predispone il bilancio preventivo, consuntivo, come da art. 21, e necessarie relazioni da sottoporre all'Assemblea entro il trentuno del mese di marzo di ogni anno.

i. l'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 25 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Qualora il C. d. A., per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
2. Il C. d. A. decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive, e le ratifiche dell'Assemblea.
3. La decadenza del C. d. A. comporta anche quella del Presidente, del Revisore dei conti, ove presente, e del Collegio dei Proviviri.
4. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 26 – Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e può nominare avvocati nelle liti attive e passive.
2. Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione.
3. Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.
4. Il Presidente e il tesoriere hanno poteri di firma disgiunta per tutte le operazioni bancarie presso gli istituti di credito.

Art. 27 – Segretario

1. Il segretario svolge i compiti di natura amministrativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione.
2. Il segretario è responsabile della buona tenuta, della custodia e della conservazione dei verbali, dei libri, dei bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli organi di cui al presente Statuto.

Art. 28 – Tesoriere

1. Il tesoriere è tenuto a emettere pagamento di somme approvate dal C. d. A., o dal Presidente sempre dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere percepisce le somme derivanti dalle entrate stabilite dal presente Statuto.

Art. 29 – L'Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dai requisiti previsti dalla legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale di conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del C. d. A.;
 - b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
 - c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
 - d. regola ogni altra materia in attuazione del presente Statuto.
2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 35 – Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei soci regolarmente iscritti, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Regionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 36 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

15 OTT, 2020

Registrazione fatta il

Al n. 2564 serie 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

Del Medico Gianni

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto



Servizio Politiche Giovanili, Sociali e Sportive

Lucca, 04/08/2010
Prot. N. 166954/13.3.3
Racc. AR
all.n.1

Al Presidente Associazione
PUBBLICA ASSISTENZA BASATI
Via Belvedere 2338
BASATI - SERAVEZZA

Al Sindaco Comune di Seravezza

CESVOT
Via De' Martelli 8
50129 Firenze

OGGETTO: Trasmissione Decreto iscrizione dell'Associazione "Pubblica Assistenza Basati" avente sede legale nel Comune di Seravezza, nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Lucca, ex L.R.T.29/96.

Con la presente si comunica l'iscrizione dell'organizzazione da Lei rappresentata al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Lucca.

Le trasmetto in allegato il D.P.G.P. n. 79 del 28.07.2010 prot. n. 161356 Clss. 13.3.3 con cui l'Organizzazione in oggetto è stata iscritta al Registro.

Con l'occasione si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Rossana Sebastiani

DECRETO N. 79



Provincia di Lucca	E
Protocollo generale	
N. 0161356	data 28/07/2010
Classificazione: 13.3.3	

LUCCA, li
28 LUG. 2010

OGGETTO	ASSOCIAZIONE "Pubblica Assistenza Basati" AVENTE SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SERAVEZZA - ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - SEZIONE PROVINCIALE DI LUCCA AI SENSI DELLA L.R. 29/96
---------	---

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul Volontariato";

Visto la L.R. 26/4/1993 n. 28 "Norme relative ai rapporti di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del Registro Regionale delle organizzazioni del Volontariato" così come modificata dalla successiva 15/04/96 n. 29;

Visti in particolare gli artt. 2 e 3 della L.R.T. 28/93 e successive modificazioni ed integrazioni che definiscono i requisiti necessari alla individuazione delle attività di Volontariato e alle organizzazioni di Volontariato;

Visto l'art. 4 della citata L.R.28/93 come modificato dalla L.R.29/96, che istituisce il Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato, articolato in sezioni Provinciali, che detta norme sulla modalità di presentazione delle domande, sulla documentazione da allegare alla medesima, sui tempi e le procedure di iscrizione al suddetto registro;

Vista la delibera G.P. n.1658 dell'11.11.1996 che stabilisce le modalità di istruttoria e gestione delle competenze connesse alla gestione del suddetto registro;

Visto la delibera G.R.T. n. 246 del 14/02/2005 "Legge Regionale n.28/1993 - Approvazione schemata protocollo d'intesa fra Regione Toscana, Unione regionale delle province toscane e Centro servizi volontariato Toscana (C.E.S.VO.T.);

Vista la domanda presentata dall'"Associazione "Pubblica Assistenza Basati" di Seravezza agli atti dell'ufficio;

Visto il rapporto del Dirigente del Servizio Politiche Giovanili, Sociali e Sportive che trasmette il verbale della riunione, relativo all'istruttoria della suddetta istanza, nella quale il Gruppo di lavoro del 26 luglio 2010 di cui alla citata delibera n.1658/96, rileva la completezza della documentazione presentata, dalla quale risulta la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al registro in oggetto ed esprime parere favorevole;

propone pertanto l'iscrizione della Associazione in oggetto nel registro regionale - sezione provinciale di Lucca, delle organizzazioni del volontariato, per il settore: Sociale - Sanitario - Culturale

Visto il parere favorevole del Comune di Seravezza espresso ai sensi dell'art.2 punto 5), della L.R. 29/96;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi della L.R.29/96;

0705.001

0012

DECRETA

1. di iscrivere, ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 26 aprile 1993 n. 28, come modificata dalla L.R. 29/96, al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Lucca, l'Associazione "Pubblica Assistenza Basati", con sede nel Comune di Seravezza - per il settore : Sociale - Sanitario - Culturale ;
2. di comunicare l'avvenuta iscrizione ai sensi dell'art. 4 della L.R.T. 28/93 come modificata dalla L.R. 29/96, all'Organizzazione di cui sopra, al Sindaco del Comune di Seravezza, al Presidente della Giunta Regionale, al Ce. S.Vo.T (Centro Servizi Volontariato Toscana) in base alla delibera G.R.T. n. 246 del 14/02/2005;
3. di precisare che ai sensi dell'art. 2 della LR 29/96 o dell'art. 6 punto 5 della L. 266/91 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. E' comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico Provinciale in forma scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza.

Il Presidente
Dr. Stefano Baccelli



pl

Pubblicata all'Albo Pretorio il 29 LUG. 2010
dove rimarrà fino al 12 AGO 2010
N. 4640
IL SEGRETARIO GENERALE



PER DELEGA DEL DIRIGENTE
CRISTIANA BETTI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Betti", written over the typed name.

